

[www.expartecreditoris.it](http://www.expartecreditoris.it)

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Tribunale Ordinario di Rovigo Il Tribunale Ordinario di Rovigo  
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Federica Abiuso,  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. xxxx/2017  
promossa da

**DEBITORE  
FIDEIUSSORE**

Nei confronti di  
**BANCA CREDITRICE**

**PARTE ATTRICE**

**PARTE CONVENUTA**

Conclusioni: le parti hanno precisato le proprie conclusioni come da fogli depositati in via telematica in vista dell'udienza del 22.09.2021

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con decreto ingiuntivo n. xxxx/2017 ing. emesso in data 27/06/2017, il Tribunale di Rovigo ha ingiunto a: **“DEBITORE e FIDEIUSSORE**, identificati come in ricorso, in solido tra loro, di pagare alla parte ricorrente per le causali di cui al ricorso, entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto: 1. la somma di € 451.610,35; 2. gli interessi come da domanda; 3. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 4.185,00, per compenso, oltre IVA e CPA, € 634,00 per spese, oltre il 15% del compenso per spese forfettarie”. Il credito oggetto del decreto ingiuntivo risultava così composto: a) 266.642,48 euro - di cui 235.714,29 euro per capitale residuo, 25.534,27 euro per n. 1 rata mensile scaduta ed impagata in data 31.12.2016 e 5.393,92 euro per interessi al 4.5.2017 - in forza del mutuo chirografario n. xxxxxxxx, di originari 300.000,00 euro, come risulta dall'estratto conto autocertificato e dichiarato conforme ai sensi dell'art. 50 del D.L. n. 385/93, prodotto in allegato al ricorso (doc. n. 2), unitamente alla lettera contratto sottoscritta in data 05.03.2015 (doc. n. 3); b) 32.717,66 euro - di cui 18.750,00 euro per capitale residuo, 13.088,13 euro per n. 2 rate trimestrali scadute ed impagate dal 30.9.2016 al 31.12.2016 in data 31.12.2016 e 879,53 euro per interessi al 4.5.2017 - in forza del mutuo chirografario n. xxxxxxxx, di originari 50.000,00 euro, come risulta dall'estratto conto autocertificato e dichiarato conforme ai sensi dell'art. 50 del D.L. n. 385/93, prodotto in allegato al ricorso (doc. n. 4), unitamente alla lettera contratto sottoscritta in data 11.9.2015 (doc. n. 5); c) 12.279,65 euro (valuta 4.5.2017) in forza del saldo debitore del rapporto anticipi Italia n. xxxxxx, come risulta dall'estratto conto autocertificato e dichiarato conforme ai sensi dell'art. 50 del D.L. n. 385/93, prodotto in allegato al ricorso (doc. n. 6), unitamente alla “lettera-contratto di credito” sottoscritta in data 05.03.2015 (doc. n. 7) ed agli estratti conto relativi a tutte le anticipazioni erogate nel corso del rapporto (doc. n. 8); d) 139.970,56 euro (valuta 04.05.2017) in forza del saldo debitore del rapporto anticipi Italia n. xxxxx come risulta dall'estratto conto autocertificato e dichiarato conforme ai sensi dell'art. 50 del D.L. n. 385/93, prodotto in allegato al ricorso (doc. n. 9), unitamente alla “lettera-contratto di credito” sottoscritta in data 05.03.2015 (doc. n. 10) ed agli estratti conto relativi a tutte le anticipazioni erogate nel corso del rapporto (doc. n. 11); per un credito totale della Banca ricorrente pari ad euro 451.610,35 euro. Il decreto ingiuntivo era stato concesso anche nei confronti di **FIDEIUSSORE**, nella sua qualità di garante della ditta **OMISSIS di DEBITORE**, in forza di fideiussione omnibus, limitata nell'importo ad € 550.000,00, sottoscritta in data 26.02.2015.

Con atto di citazione notificato a mezzo PEC in data 13.09.2017, **DEBITORE e FIDEIUSSORE** hanno proposto opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo convenendo in giudizio la **BANCA CREDITRICE** al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “voglia il Tribunale Ill.mo, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, così giudicare: in limine litis, respingere, ove richiesta,

l'istanza di provvisoria esecutorietà del decreto opposto, per essere la presente opposizione fondata su questioni di pronta soluzione; nel merito, accertare e dichiarare nulla essere dovuto dai signori **DEBITORE**, in proprio nonché quale titolare della ditta individuale **OMISSIS di DEBITORE e FIDEIUSSORE**, alla ricorrente **BANCA CREDITRICE** e, per l'effetto, dichiarare nullo, revocare e comunque dichiarare privo di ogni giuridico effetto il decreto ingiuntivo opposto. In ogni caso, spese, compensi professionali di causa interamente rifiuti". Gli opposenti, a sostegno delle loro domande, hanno allegato il presunto addebito di importi illegittimi a titolo di anatocismo e il superamento del tasso soglia anti-usura.

Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 06/11/2017 si è costituita in giudizio **BANCA CREDITRICE** istando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni "IN VIA PRELIMINARE previa comunque la concessione ex art 648 c.p.c. della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto nei confronti di tutti i soggetti ingiunti, dichiarare la nullità dell'atto di citazione per assoluta indeterminazione della causa petendi, con ogni consequenziale provvedimento di legge; NEL MERITO- Rigettare l'opposizione proposta dal sig. **DEBITORE** e dalla sig.ra **FIDEIUSSORE**, in quanto infondata in fatto ed in diritto, e per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. xxx/2017 ing., emesso dal Tribunale di Rovigo in data 29.09.2017 in ogni sua parte. NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA - Condannare i sig.ri **DEBITORE e FIDEIUSSORE** a pagare in favore di **BANCA CREDITRICE** in persona del legale rappresentante pro tempore, in solido tra loro e per i titoli per cui è causa, la somma di 451.610,35 euro, od il diverso importo che verrà ritenuto di giustizia, oltre interessi al tasso legale dalla domanda al saldo effettivo. IN OGNI CASO-Con condanna degli opposenti ex art. 96 III comma c.p.c. e con vittoria di spese documentate e compenso dell'avvocato patrocinante maggiorati di IVA - non detraibile per gli Istituti di Credito - e CPA come per legge e oltre rimborso forfettario".

La Banca opposta ha contestato le allegazioni degli opposenti, sottolineando l'assenza di prova e specificità delle stesse, e procedendo al deposito della documentazione relativa ai contratti oggetto di causa e agli estratti conto relativi all'intera durata dei rapporti, oltre al contratto di fideiussione omnibus rilasciato da **FIDEIUSSORE**.

Il Giudice precedente assegnatario della causa con ordinanza del 20.04.2018 ha concesso la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto.

La causa è stata istruita mediante assegnazione dei termini ex art. 183, 6 co. c.p.c., con avvenuto delle memorie predette soltanto da parte della Banca opposta, la quale ha proceduto al deposito della seconda memoria.

In data 22.09.2021 le parti hanno precisato le proprie conclusioni mediante deposito in via telematica di fogli di precisazione delle conclusioni, data in cui il Giudice ha trattenuto la causa in decisione, con concessione di 40 giorni per il deposito di comparse conclusionali, e 20 giorni per il deposito di memorie di replica.

In sede di comparsa conclusionale, le parti opposenti ha avanzato domanda di declaratoria della nullità della fideiussione omnibus sottoscritta dagli opposenti, per contrarietà allo schema Abi, domanda non avanzata in sede di precisazione delle conclusioni.

Tutto ciò premesso, si osserva quanto segue.

\*\*\*

Preliminarmente la presente sentenza viene redatta applicando gli artt. 132 c.p.c. e 118 c.p.c. nel testo novellato con L. 18 giugno 2009, n. 69, entrata in vigore il 04.07.2009; tali disposizioni sono immediatamente applicabili anche ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della novella (cfr. art. 58 L. n. 69 del 2009, che detta le disposizioni transitorie).

Il novellato art. 132 esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr Cass., 16.1.2015 n. 642 e cassa 3636/2007).

Per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. Att., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla sola trattazione delle questioni - di fatto e di diritto - "rilevanti ai fini della decisione" concretamente adottata, di modo che le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come "omesse" ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.

Inoltre, sempre in via preliminare, vengono in questa sede integralmente richiamate le ordinanze istruttorie rese in corso di causa e quindi vengono rigettate tutte le istanze istruttorie riproposte dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni.

L'opposizione è infondata.

Per quanto riguarda i motivi relativi all'applicazione di interessi usurari e/o ultra-legali ed anatocismo se ne deve preliminarmente rilevare l'estrema genericità tanto da non comprendersi neanche a quale dei rapporti si riferiscano (ovvero se intendono riferirsi a tutti i rapporti menzionati). Quanto alle doglianze relative all'addebito di interessi anatocistici e spese e competenze non dovute se ne deve, quindi rilevare, l'assoluta genericità che, di per sé, le renderebbe financo inammissibili.

Sul punto si rileva come gli oppositori abbiano allegato in via del tutto generica e non circostanziata le presunte somme illegittime addebitate dalla Banca, non specificando in alcun modo l'ammontare dei suddetti addebiti non dovuti, ed omettendo financo di produrre una perizia tecnica di parte a sostegno delle proprie pretese.

In particolare, affermano gli oppositori che, ad un primo sommario esame della documentazione allegata al ricorso per decreto ingiuntivo, emergerebbe la violazione della vigente normativa in materia di anatocismo ed interessi usurari. Sul punto, come correttamente evidenziato dalla Banca opposta, oggetto del ricorso per ingiunzione siano quattro distinti rapporti: due contratti di mutuo ovvero il n. xxxxxx di originari € 300.000,00 stipulato in data 17/03/2015 e denominato "Contratto di Finanziamento (omissis)" (cfr. doc. 3) ed il n. xxxxxx di originari € 50.000,00, stipulato in data 11/09/2015 e denominato "Contratto di Finanziamento (omissis)" (cfr. doc. 5), nonché due rapporti di conto anticipi, ovvero il n. xxxxxxxx (cfr. doc.ti da 6 a 8) ed il n. xxxxxx (cfr. doc.ti da 9 a 11). Gli oppositori non hanno sollevato contestazioni o doglianze in riferimento ai rapporti anticipi. Le contestazioni degli oppositori fanno generico riferimento ad un contratto di mutuo, senza tuttavia specificare a quale contratto si riferiscano, considerando che le parti, come visto, hanno concluso due distinti contratti di mutuo. Anche sul punto, quindi si rileva come le allegazioni siano del tutto inammissibili (Trib. Roma, 26 febbraio 2013, n. 4233 in [www.expartecreditoris.it](http://www.expartecreditoris.it); Trib. Latina, 28 agosto 2013, in [www.expartecreditoris.it](http://www.expartecreditoris.it); Trib. Ferrara, 5 dicembre 2013, in [www.expartecreditoris.it](http://www.expartecreditoris.it)). In ogni caso, i documenti relativi ai rapporti contrattuali oggetto di causa prodotti dalla Banca opposta ossia le lettere contratto relative ai due rapporti di mutuo (cfr. doc.ti 3 e 5) e ai due rapporti conto anticipi (cfr. doc.ti 7 e 10), disciplinano compiutamente le condizioni contrattuali applicate, senza che emerga alcuna pattuizione invalida, peraltro neppure specificata dagli oppositori. Per quanto riguarda i mutui, si rileva che nei due piani di ammortamento relativi ai contratti di mutuo (cfr. doc.ti 3 e 5) vi è una quota capitale costante, mentre gli interessi, a tasso variabile, vengono calcolati sul capitale residuo; ciò esclude alla radice che possano esistere fenomeni di capitalizzazione. Le ulteriori spese addebitate, illegittime a dire degli oppositori, non vengono compiutamente identificate e comunque le condizioni economiche sono analiticamente disciplinate nei predetti documenti di sintesi. Per quanto riguarda l'asserito superamento del tasso soglia anti-usura, anche in tal caso trattasi di doglianza del tutto generica.

Sul punto, si rileva come non sono stati depositati i decreti del MEF determinanti il tasso soglia e ciò, di per sé, conduce al rigetto della domanda (stante che agli stessi, trattandosi di atti amministrativi, non

si applica il principio *iura novit curia* e pertanto devono essere allegati dalla parte) (cfr. Cass. 12476/2002; 9941/09). Peraltro, come noto, “chi deduce l’applicazione di un tasso usurario ha l’onere di allegare ed indicare i modi, i tempi e la misura del superamento del cd. tasso soglia” (ex multis Trib. Cagliari, 19 luglio 2017, n. 2399, in [www.expartecreditoris.it](http://www.expartecreditoris.it)).

Nel caso di specie, alcuna puntuale indicazione dei suddetti elementi è stata fornita dagli opposenti. Peraltro, nonostante la produzione in giudizio da parte della Banca opposta in sede di comparsa di risposta di tutti i contratti e degli estratti conto completi relativi ai rapporti oggetto di causa, alcuna precisazione o specificazione delle doglianze è stata operata dagli opposenti, i quali hanno omesso di procedere al deposito delle memorie ex art. 183, 6 co. c.p.c. Infatti, la Banca ingiungente (e attore in senso sostanziale) mediante le predette produzioni ha soddisfatto l’onere della prova, sulla stessa incumbente, di provare i fatti costitutivi a fondamento della propria pretesa, mentre l’onere di provare i fatti modificati, estintivi o impeditivi incombe sulla parte opponente. Tali conclusioni sono confermate dalla giurisprudenza di legittimità che ha stabilito i seguenti principi: com’è noto nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la parte opposta conserva il ruolo sostanziale di parte attrice, mentre alla parte opponente è riservato il ruolo sostanziale di parte convenuta (Cass. 27.6.2000 n. 2451).

Una corretta distribuzione dell’onus probandi impone, pertanto, alla Banca opposta l’onere di dimostrare l’esistenza del rapporto sostanziale con il debitore principale/opponente, nonché l’ammontare del credito vantato e le sue causali, gravando sugli stessi opposenti il compito di fornire la prova dell’esistenza di fatti modificativi ovvero estintivi delle obbligazioni di pagamento in tal modo assunte (Cass. 30.10.2001 n. 13533 e Cass. 25.9.2002 n. 13925). Tutte le doglianze risultano quindi da rigettare, trattandosi di argomentazioni che vanno estese in ugual misura alle eccezioni sollevate dal fideiussore **FIDEIUSSORE**. Per quanto riguarda, da ultimo, l’eccezione e domanda di nullità della fideiussione sottoscritta da **FIDEIUSSORE**, avanzata dagli opposenti in sede di comparsa conclusionale, si rileva che, innanzitutto, la domanda in esame non è stata specificamente indicata in sede di precisazione delle conclusioni. Difatti, l’eccezione di nullità delle fideiussioni per violazione della disciplina antitrust, a seguito di quanto stabilito da Cass. 29810/2017, oltre ad essere tardiva in quanto sollevata solo in sede di comparsa conclusionale e neppure in sede di precisazione delle conclusioni (cfr. Trib. Perugia, 23.10.2018, n. 1414 G.. Mo. ; Trib. Monza, 04.09.2018, n. 2053 G.I. De Gi.), è prima di tutto infondata. In via preliminare, si rileva che va fatta applicazione sul punto della recente pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 41994/2021, la quale ha specificato che: - “i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall’Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge succitata e dell’art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l’intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”; - “la nullità dell’intesa a monte determina, dunque, la «nullità derivata» del contratto di fideiussione a valle, ma limitatamente alle clausole che costituiscono pedissequa applicazione degli articoli dello schema ABI, dichiarati nulli dal provvedimento della Banca d’Italia n. 55/2005 (nn. 2, 6 e 8) che, peraltro, ha espressamente fatto salve le altre clausole”. La Suprema Corte nella suddetta recente pronuncia ha specificato che la nullità relativa possa chiaramente comportare anche la nullità dell’intero contratto ai sensi dell’art. 1419 c.c., per il quale “la nullità parziale di un contratto o la nullità di singole clausole importa la nullità dell’intero contratto, se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità”, puntualizzando come la possibilità dell’estensione della nullità all’intero contratto sia in ogni caso un’ipotesi del tutto remota, dal momento che “carattere eccezionale dell’estensione della nullità che colpisce la parte o la clausola all’intero contratto, con la conseguenza che è a carico di chi ha interesse a far cadere in toto l’assetto di interessi programmato fornire la prova dell’interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla, mentre resta precluso al giudice rilevare d’ufficio l’effetto estensivo della nullità parziale all’intero contratto”. Difatti, “agli effetti dell’interpretazione della disposizione contenuta nell’art. 1419 c.c., vige, infatti, la regola secondo cui la nullità parziale non si estende all’intero contenuto della disciplina negoziale, se permane l’utilità del contratto in relazione agli



interessi con esso perseguiti, secondo quanto accertato dal giudice. Per converso, l'estensione all'intero negozio degli effetti della nullità parziale costituisce eccezione che deve essere provata dalla parte interessata (Cass. 21/05/2007, n. 11673)". Per quanto riguarda la fattispecie oggetto di causa, l'eccezione di nullità proposta è infondata per plurimi motivi. Innanzitutto, gli opposenti non hanno prodotto né lo schema A.B.I. a cui la fideiussione rilasciata dalla sig.ra **FIDEIUSSORE** sarebbe asseritamente conforme, né il provvedimento della Banca d'Italia invocato a sostegno dell'eccezione. Ancora, gli opposenti non hanno né allegato, né specificamente dimostrato l'avvenuta applicazione uniforme delle clausole censurate dalla Banca d'Italia, avendo peraltro fatto riferimento in sede di comparsa conclusionale a documenti (docc. da 1 a 4) mai prodotti nel presente giudizio. Da ultimo, ritiene il Giudicante di aderire alla giurisprudenza di merito secondo la quale il provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia non costituisce prova idonea dell'esistenza dell'intesa restrittiva della concorrenza, con riguardo alle fideiussioni – come quella oggetto di causa – stipulate in un periodo rispetto al quale nessuna indagine risulta essere stata svolta dall'autorità di vigilanza, la cui istruttoria ha coperto un arco temporale compreso tra il 2002 ed il maggio 2005.

Difatti, nel caso di specie, la garanzia è stata sottoscritta da **FIDEIUSSORE** in data 26.02.2015, ossia dieci anni dopo l'accertamento svolto dall'allora Autorità Garante della concorrenza, dell'anno 2005. Difatti, il valore di prova privilegiata ascritto al suddetto provvedimento, può essere limitato solo all'esistenza dell'intesa restrittiva della concorrenza nel periodo tra il 2002 e il maggio del 2005. Prova che nel caso di specie, gli opposenti non hanno fornito. Da ultimo, anche qualora si ritenesse raggiunta la prova suddetta, si rileva come la nullità sarebbe limitata alle clausole nn. 2,6 e 8 dello schema Abi. Nel caso di specie, tuttavia, gli opposenti non hanno dato prova di eventuali motivi di estensione della nullità all'intero contratto. Difatti, dagli elementi di fatto acquisiti al giudizio, risulta che il fideiussore (legato da rapporto di parentela con il debitore principale, desumibile dall'anno di nascita dei due opposenti -1992 e 1964- e dal medesimo indirizzo di residenza indicato nell'atto di opposizione), avrebbe in ogni caso prestato la garanzia, anche senza le clausole predette, essendo una persona legata al debitore principale e quindi portatrice di interesse economico al finanziamento bancario, risultando peraltro assente una prova contraria sul punto.

Da ultimo, come recentemente chiarito dalla Corte di Cassazione, infatti, "il Provvedimento della Banca d'Italia, B423 del 2 maggio 2005, ha vietato l'uso uniforme – non già occasionale – dello schema di fideiussione suggerito dall'ABI, pertanto, la dimostrazione del carattere appunto uniforme dell'applicazione delle clausole contestate, essendo elemento costitutivo del diritto vantato, deve essere provato dall'attore, secondo la regola generale dell'art. 2697 c.c." (cfr. Corte di Cassazione, Ordinanza 28.11.2018, n. 30818). Per affermare la nullità derivata di un contratto a valle rispetto a quella dichiarata del contratto a monte (tra soggetti diversi), salva la prova della illiceità e contrarietà a norma imperativa della convenzione, è quindi necessario dimostrare un nesso di dipendenza delle fideiussioni con la deliberazione dell'ABI ovvero un collegamento negoziale nel suo significato tecnico. Tale principio è stato peraltro ribadito dalla giurisprudenza di merito, la quale ha chiarito che "presupposto affinché possa configurarsi la nullità del contratto di fideiussione è che i contratti contenenti le clausole in oggetto costituiscano specifica applicazione a valle di quelle intese illecite concluse a monte capaci di ledere la normativa antitrust in materia di concorrenza sleale." (cfr. Tribunale di Trapani, Sentenza, 22.01.2019, n.77; Tribunale di Forlì, sentenza n. 265 del 25 marzo 2019).

Alla luce dei principi sopra esposti in materia di onere della prova gravante sulla parte che invochi la nullità della fideiussione e in considerazione del fatto che, nel caso in esame, parte opponente non solo non ha provato, ma neppure dedotto in maniera specifica che vi sia un concreto nesso di dipendenza o un collegamento negoziale tra la fideiussione prestata e la deliberazione dell'ABI che ha previsto le contestate clausole negoziali (essendosi limitata a dedurre che le clausole previste dallo schema contrattuale ABI sono contenute nell'atto di fideiussione oggetto del presente giudizio), la domanda di accertamento della nullità della fideiussione deve essere rigettata.

Peraltro, l'allegazione del tutto generica operata sul punto dagli opposenti in sede di comparsa conclusionale è stata specificamente contestata dalla Banca opposta.

Da ultimo, per quanto riguarda la domanda avanzata in via riconvenzionale dalla Banca opposta di condanna degli opposenti ex art. 96 c.p.c., si rileva come la stessa sia meritevole di accoglimento.

Difatti, appare evidente l'abuso del processo da parte degli opposenti, i quali, al fine evidente di procrastinare il pagamento richiesto, hanno agito nonostante la conoscenza della palese infondatezza della propria pretesa giuridica. Ciò ha comportato un inutile aggravamento dei costi processuali a carico della parte opposta, provocando, tra l'altro, anche un inutile appesantimento del carico di lavoro dell'Ufficio, già notevole. Come noto, difatti, la giurisprudenza di legittimità a tale riguardo afferma che: "la manifesta insostenibilità della tesi prospettata in giudizio è sanzionabile ai sensi dell'art. 96, 3° comma, c.p.c. perché implica abuso del processo e perché è in contrasto coi principi della ragionevole durata del processo e dell'economia processuale" (Cass. 19298/2016); e ancora, "in tema di spese giudiziali, va condannata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., aggiunto dalla legge n. 69 del 2009, la parte che non abbia adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell'infondatezza della propria posizione" (Cassazione civile, sez. V, tributaria 14 settembre 2016).

Anche la giurisprudenza di merito è del medesimo avviso, affermando che: "l'art. 96 comma 3 c.p.c. risponde ad una funzione sanzionatoria delle condotte di quanti, abusando del proprio diritto di azione e di difesa, si servano dello strumento processuale a fini dilatori o del tutto strumentali, contribuendo così ad aggravare il volume del contenzioso e, conseguentemente, ad ostacolare la ragionevole durata dei processi pendenti" (Tribunale di Milano 10 maggio 2017); o ancora, "nel caso in cui sia promossa azione (...) palesemente infondata, il ricorrente può essere condannato per responsabilità processuale aggravata ex art. 96 comma III c.p.c. (Tribunale Milano 24 giugno 2015); e da ultimo, "la proposizione di una domanda per la quale la legge prevede determinati requisiti di ammissibilità omettendo di dedurre elementi a dimostrazione di detti requisiti e tenendo un comportamento processuale allo scopo evidente di ottenere la improbabile sospensione di un provvedimento che si assume pregiudizievole, coinvolgendo così il convenuto in defatiganti attività processuali ed aggravando il carico dei procedimenti giudiziari, integra la fattispecie normativa di cui all'articolo 96, terzo comma c.p.c. e giustifica l'irrogazione di una adeguata sanzione" (Tribunale di Milano 21 ottobre 2014).

La palese infondatezza delle allegazioni e domande attoree sono desumibili, oltre che dalla assoluta genericità delle doglianze esposte in atto di opposizione, anche dalla condotta processuale di mancata produzione di documenti, dalla riserva di integrazione documentale in sede di memorie ex art. 183, 6 co. c.p.c., poi però mai depositate dagli opposenti, e dal riferimento contenuto in sede di comparsa conclusionale a documenti (1-4) mai depositati dagli opposenti.

A prescindere quindi dalla allegazione e prova di un danno conseguente e specifico a carico di parte opposta, oltre a quello della difesa in giudizio con i conseguenti costi che ciò ha comportato, parte opposta deve essere opportunamente indennizzata del disagio sofferto. Alla luce di quanto sopra, valutato il comportamento processuale degli opposenti, e la durata del processo stimasi equo condannare gli stessi al pagamento a tale titolo ex art. 96,3 co. c.p.c. di importo ulteriore pari ad un terzo delle spese di lite liquidate nel presente procedimento.

Le spese di liquidano come da D.M. 55/2014, con riduzione della fase istruttoria, stante l'avvenuto deposito da parte dell'opposta della sola seconda memoria ex art. 183, 6 co. c.p.c.

### **P.Q.M.**

- Il Tribunale di Rovigo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa, così provvede
- 1) Rigetta l'opposizione proposta e dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. xxx/2017 emesso in data 27/06/2017 dal Tribunale di Rovigo;
  - 2) Rigetta la domanda di nullità della fideiussione avanzata dalle parti opposenti;
  - 3) Condanna gli opposenti a versare alla Banca opposta ex art. 96, 3 co. c.p.c. la somma di euro 5.129,00;

4) Condanna **DEBITORE** e **FIDEIUSSORE** in solido a rifondere alla Banca opposta le spese di lite del presente giudizio che si liquidano in euro 15.387,00, oltre al rimborso forfettario del 15%, Iva e Cpa come per legge.

Si comunichi.

Rovigo, il 14/02/2022

Il Giudice Dott.ssa Federica Abiuso

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS